

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 149

presentata dai Consiglieri regionali
OPPI - SECHI - GALLUS - MORO - PERU

il 20 maggio 2020

Provvedimenti urgenti per la campagna AIB (Anti Incendio Boschivo) 2020 per il personale dell'agenzia FoReSTAS

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Con la legge regionale 19 novembre 2018, n. 43, recante norme in materie di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS si è disposto che i dipendenti dell'Agenzia in servizio, assunti a tempo indeterminato, sono inseriti nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale dalla data di adozione di una compiuta disciplina contrattuale coerente con le attività e con le tipologie lavorative del personale medesimo.

Solo dalla data di approvazione della nuova disciplina contrattuale si applicheranno le disposizioni di cui alla legge regionale n. 31 del 1998 relativa al personale regionale.

La contrattazione in argomento, particolarmente complessa e articolata, non è stata al momento neppure concretamente avviata per la mancata nomina dell'interlocutore principale, che è il CORAN.

In questa situazione FoReSTAS non potrà assicurare il necessario contributo funzionale all'imminente campagna AIB (Anti Incendio Boschivo) 2020.

Infatti gli operai di FoReSTAS sono inquadrati prevalentemente nel primo livello del contratto attualmente in essere, mentre le esigenze dell'espletamento della campagna AIB 2020 richiedono di impegnarne un numero significativo in mansioni superiori di secondo e terzo livello.

Il Piano regionale antincendio in corso di redazione con il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale richiede infatti la disponibilità di operai qualificati del secondo livello (vedette o autisti di mezzi leggeri) e di operai specializzati di terzo livello (autisti di mezzi pesanti e capisquadra).

Solo un terzo del fabbisogno può essere al momento schierato nelle predette mansioni da parte di FoReSTAS.

L'assegnazione delle relative mansioni superiori, così come fin qui configurate negli anni precedenti, sembrano aver fondato la loro operatività nel ricorso all'articolo 50 della legge regionale n. 8 del 2016, che definisce le obiettive esigenze di servizio che possono dar luogo alla loro applicazione praticabile fino al secondo livello, ma problematiche per il passaggio dal primo al terzo livello.

Pertanto nelle more della adozione della disciplina conseguente alla contrattazione regionale e per consentire alle strutture dirigenziali di FoReSTAS (tuttora, tra l'altro, sotto il mirino della Corte dei conti) di operare all'interno di un quadro normativo sembra ancora possibile il ricorso al già citato articolo 50, ma con una opportuna integrazione suggerita dalla eccezionalità del momento contingente e dalla ferma temporaneità della misura.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Svolgimento temporaneo di attività da parte degli operai dell' Agenzia FoReSTAS

1. Fino all'inserimento dei dipendenti dell' Agenzia FoReSTAS nel comparto unico di contrattazione collettiva previsto dall' articolo 48 della legge regionale 19 novembre 2018, n. 43 (Norme in materia di inquadramento del personale dell' Agenzia FoReSTAS), per esigenze specifiche legate ai lavori forestali come programmati negli atti di pianificazione triennale, all' attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi e di protezione civile, gli operai dell' Agenzia FoReSTAS possono essere utilizzati nello svolgimento di attività di qualsiasi livello della categoria, o parte operaia, per la quale è richiesta una specifica qualificazione o specializzazione.

2. Agli interessati è corrisposta la differenza stipendiale.

3. L' ambito di applicazione della presente legge è quello del periodo temporale della campagna AIB 2020, alla cui conclusione la presente norma cessa in ogni caso la sua efficacia.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall' attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori costi per il bilancio regionale in quanto gli oneri derivanti da essa trovano capienza nei fondi già assegnati per il bilancio dell' Agenzia FoReSTAS (legge regionale n. 43 del 2018).

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino uf-

ficiale della Regione autonoma della Sardegna
(BURAS).